


**REGIONE LOMBARDIA
PROVINCIA DI LECCO**



COMUNE DI TACENO
Via Roma n. 4 – 23837 Taceno (LC)

**Componente geologica, idrogeologica e sismica del
Piano di Governo del Territorio
Art. 57 - Legge Regionale 11 marzo 2005, n° 12**



Norme Geologiche di Attuazione

Elaborato:2

A cura di : Dott. Geol. Pierfranco Invernizzi	Data: Aprile 2011	Versione: Definitiva
V. Dante Alighieri 1 – 23819 Primaluna (LC)	Tel. 0341 979800 Fax 0341 983836	e-mail: pierinvernizzi@libero.it

INDICE

1	ASPETTI GENERALI	2
2	CLASSI DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA.....	4
3	RISCHIO SISMICO.....	19
4	STRALCIO DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLE FASCE DI RISPETTO DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE APPROVATO DALLA S.TER. DI LECCO IN DATA 16-02-2005	22

1 ASPETTI GENERALI

Art.1 Varianti generali

1. Ai sensi delle norme attuative dell'art. 57 della L.R. 12/05 i comuni, in sede di redazione degli strumenti urbanistici comunali generali e relative varianti, devono dotarsi di studio geologico. Lo studio deve essere redatto in conformità alla direttiva regionale in vigore al momento della redazione dello studio stesso. Lo studio di cui queste norme sono parte integrante è redatto in base ai "Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell'art. 57 della L.R. 12/05 e s.m.i. (D.G.R. 28 maggio 2008, n°8/7374).

Art.2 Attuazione degli interventi di piano

1. Lo studio geologico, redatto in base alla L.R. 12/05, non deve in alcun modo essere considerato sostitutivo delle "indagini geognostiche di maggior dettaglio" prescritte dal D.M. 14/01/2008 Norme Tecniche per le Costruzioni, per la pianificazione attuativa e per la progettazione esecutiva di opere pubbliche e private.

Art.3 Varianti parziali

1. Dovranno essere dotate di studio geologico le seguenti, eventuali, varianti parziali:
 - a) le varianti allo strumento urbanistico che comportino nuove previsioni di espansione (residenziali, produttive o terziarie);
 - b) le varianti interessanti ambiti che abbiano subito modifiche dell'assetto geomorfologico a causa di eventi naturali e/o loro effetti indotti, nonché di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e sismico attuati successivamente alla redazione dello studio geologico.
2. Non sarà necessario redigere un apposito studio geologico ai sensi della direttiva di cui al B.U.R.L., Secondo Supplemento Straordinario del 12 giugno 2008 (D.G.R. 28 maggio 2008, n° 8/7374), nei casi di seguito elencati. Nei seguenti casi, in luogo dello studio geologico, dovrà essere presentata una dichiarazione firmata da un Geologo abilitato, che attesti la non necessità di uno studio geologico:
 - a) varianti che non implicino nuove previsioni di espansione (residenziali, produttive o terziarie);
 - b) varianti che non comportino nuove previsioni di completamento dell'edificato esistente, tranne il caso in cui ricadano, anche parzialmente, in "vincolo" o in aree soggette a fenomeni comportanti rischio idrogeologico, così come definito nelle norme attuative dell'art. 57 della L.R. 12/05;
 - c) varianti che non prevedano modifiche delle destinazioni funzionali (residenziali, produttive o terziarie) di zone di espansione già previste negli strumenti ge-

nerali e non ancora edificate, sempre che il PGT sia dotato di studio geologico approvato che abbia già accertato la compatibilità dell'intervento;

- d) varianti che comportino modifiche delle destinazioni funzionali configurabili come interventi di ristrutturazione urbanistica, art. 3 D.P.R. 380/2001 e s.m.i., sul patrimonio esistente, tranne il caso in cui gli ambiti di variante ricadano anche parzialmente in "vincolo" o in aree soggette a fenomeni comportanti rischio idrogeologico o necessitanti interventi di bonifica;
- e) varianti che contengano nuove previsioni di opere pubbliche o d'interesse pubblico, impianti tecnologici, strade (incluse modifiche di tracciato) tranne il caso in cui gli ambiti di variante ricadano anche parzialmente in "vincolo" o in aree soggette a fenomeni comportanti rischio idrogeologico.

Art.4 Vincoli

1. Per "vincolo" si deve intendere:

- vincoli derivati dalla pianificazione di bacino ai sensi della L. 183/89 (PAI), integralmente riportati nell' Art.25 delle presenti norme;
- vincoli di polizia idraulica ai sensi della d.g.r. 25/01/2002, n. 7/7868 e s.m.i., integralmente riportati nel capitolo 4;
- aree di salvaguardia delle opere di captazione ad uso idropotabile D.lgs. 152/99 e s.m.i.; d.g.r. 12693/2003 e D.lgs. 152/06.

Art.5 Norme geologiche di validità per l'intero territorio comunale

- 1. La progettazione e la realizzazione di nuovi fabbricati di qualsiasi destinazione d'uso in aree ascritte alla classe 2° di fattibilità geologica è subordinata all'acquisizione di dati geologico-tecnici di maggior dettaglio che consentano la definizione della situazione idrogeologica puntuale, la scelta della tipologia fondazionale più appropriata e la relativa portanza, tenuto conto dei cedimenti ammissibili e delle condizioni geostatiche dei versanti. I relativi risultati saranno oggetto di specifiche relazioni geologica e geotecnica, redatte da tecnico abilitato, parte integrante degli elaborati di progetto, come prescritto dal D.M. 14/01/2008 Norme Tecniche per le Costruzioni.
- 2. La progettazione e la realizzazione di nuovi fabbricati di qualsiasi destinazione d'uso in aree ascritte alla classe 3° di fattibilità geologica è subordinata all'acquisizione di dati geologico-tecnici di maggior dettaglio che consentano la definizione, oltre che degli elementi di cui al precedente comma "1", degli eventuali interventi di difesa e misure compensative per la riduzione delle condizioni di pericolosità specifica.

2 CLASSI DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA

Art.6 CLASSE 2 FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI: NORME COMUNI A TUTTE LE SOTTOCLASSI

1. La classe 2 comprende aree con una o più condizioni limitative alla modifica di destinazione d'uso dei terreni a scopi edificatori, che possono essere superate mediante approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e senza l'esecuzione di opere di difesa. Dette aree sono indicate con colore giallo nelle Tavv. 6 e 7 distinte in tre sottoclassi.

Art.7 Sottoclasse 2 Au

1. La sottoclasse 2 Au comprende l'area urbana situata all'interno del conoide alluvionale completamente protetto (Cn – PAI), caratterizzata da terreni dotati di buone caratteristiche geotecniche.

Art.8 Sottoclasse 2 Af

1. La sottoclasse 2 Af comprende l'area pianeggiante di fondovalle, caratterizzata da depositi fluvio-torrentizi dotati di discrete caratteristiche geotecniche. Al di sotto dei suddetti depositi, tuttavia si rinvengono depositi limoso-sabbiosi o limoso-argillosi, di notevole spessore, riconducibili ad un ambiente di sedimentazione lacustre.
2. La realizzazione di nuovi insediamenti abitativi o produttivi è subordinata all'acquisizione di dati geologico-tecnici di maggior dettaglio che consentano la definizione della situazione litostratigrafica e idrogeologica puntuale, la scelta della tipologia fondazionale più appropriata.

Art.9 Sottoclasse 2 Av

1. La sottoclasse 2 Av comprende aree di versante caratterizzato da una bassa-media acclività, sia dove sono presenti depositi di versante e/o morenici sia su substrato affiorante o sub affiorante.

Art.10 CLASSE 3 FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI: NORME COMUNI A TUTTE LE SOTTOCLASSI

1. La classe 3 comprende aree nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica delle destinazioni d'uso, per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa.
2. Le indagini e gli approfondimenti prescritti devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla pianificazione dell'intervento e alla progettazione stessa.
3. Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto deve essere consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di richiesta del permesso di costruire (L.R. 12, art. 38). Dette aree sono indicate con colore arancione e con diversa campitura in funzione della sottoclasse di appartenenza nelle Tavv. 6 e 7.
4. In sede di acquisizione dei dati geologico-tecnici di maggior dettaglio, di supporto alla progettazione, devono essere esaminate le condizioni generali al contorno, definendo il grado di interferenza puntuale con gli elementi di pericolosità geologica presenti nell'intorno.
5. Si dovrà inoltre provvedere alla valutazione e alla quantificazione delle misure compensative da adottare al fine di minimizzare il grado di interferenza diretta e indiretta con i dissesti presenti al contorno.
6. L'autorizzazione al cambio d'uso o alla realizzazione di nuove edificazioni è pertanto subordinata alla presentazione di un progetto di sistemazione idrogeologica che consenta di mitigare l'eventuale rischio relativo.

Art.11 Sottoclasse 3 Ci

1. La sottoclasse 3 Ci comprende aree interferenti con aree a pericolosità elevata o con caratteristiche morfologiche, geomeccaniche o geostatiche tali da limitare l'utilizzo a scopi edificatori.
2. A titolo indicativo, sono anche comprese in questa sottoclasse le aree di versante caratterizzato da pendenze medie – elevate, sia dove sono presenti depositi di versante e/o morenico sia su substrato affiorante o sub affiorante.

Art.12 Sottoclasse 3 Cp

1. La sottoclasse 3 Cp comprende le aree di conoide parzialmente protetta (Cp – PAI), in cui valgono le prescrizioni più restrittive di cui alle Norme di Attuazione del PAI, integralmente riportate nel Art.25 comma 8.

Art.13 Sottoclasse 3* Zn2

1. La sottoclasse 3* Zn 2 comprende le aree classificate come “Aree a rischio idrogeologico molto elevato, in Zona 2” (PAI – PS 267/98).
2. Per le aree appartenenti alla sottoclasse 3* Zn 2 valgono le prescrizioni più restrittive di cui alle Norme di Attuazione del PAI, integralmente riportate nel Art.26

Art.14 Sottoclasse 3 Eb

1. La sottoclasse 3 Eb comprende le aree a pericolosità elevata per esondazione (Eb – PAI).
2. Per le aree appartenenti alla sottoclasse 3 Eb valgono le prescrizioni di cui alle Norme di Attuazione del PAI, integralmente riportate nel Art.25 comma 6.

Art.15 Sottoclasse 3 Ag

1. La sottoclasse 3 Ag comprende le aree che, per le particolari condizioni morfologiche e idrogeologiche, possono essere sede di significativi ristagni idrici e/o di locali allagamenti, in occasione di eventi meteorici eccezionali.
2. In queste aree la realizzazione di nuovi edifici residenziali o produttivi sarà subordinata alla sopraelevazione del piano di calpestio del 1° solaio utile, abitabile, di almeno metri 1,00 dal piano campagna, salvo che si rendesse necessaria una maggiore quota. A tal fine, le modalità esecutive saranno valutate puntualmente in sede di progettazione dei singoli interventi, sulla base di una specifica relazione che oltre ad illustrare le condizioni geomorfologiche, idrogeologiche e idrauliche locali fornisca la quota di sicurezza a cui sopraelevare il suddetto piano di calpestio, del 1° solaio utile, abitabile. In ogni caso si dovrà prevedere la perfetta tenuta idraulica dell’opera, tenendo conto la sottospinta idrostatica.

Art.16 Sottoclasse 3 Tr

1. La sottoclasse 3 Tr comprende l’area caratterizzata da riporto di materiale eterogeneo ed eterometrico con limitata capacità portante.

Art.17 CLASSE 4 FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI: NORME COMUNI A TUTTE LE SOTTOCLASSI

L'alta pericolosità / vulnerabilità comporta gravi limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica delle destinazioni d'uso.

1. Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti.
2. Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a, b, c della L.R. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo.
3. Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
4. Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate se non altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l'ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea. A tal fine, alle istanze per l'ottenimento dell'approvazione da parte del Comune o di Enti sovracomunali competenti per materia, deve essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico.

Art.18 Sottoclasse 4 GI

1. La sottoclasse 4 GI comprende le aree potenzialmente soggette a dinamica gravitativa di versante o con caratteristiche morfologiche, geomeccaniche o geostatiche tali da comportare gravi limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori.

Art.19 Sottoclasse 4* Zn1

3. La sottoclasse 4* Zn1 comprende le aree classificate come "Aree a rischio idrogeologico molto elevato, in Zona 1" (PAI – PS 267/98).
4. Per le aree appartenenti alla sottoclasse 4* Zn1 valgono le prescrizioni di cui alle Norme di Attuazione del PAI, integralmente riportate nel Art.26

Art.20 Sottoclasse 4 Fq

1. La sottoclasse 4 Fq comprende le aree di frane quiescenti (Fq – PAI).

2. Per le aree appartenenti alla sottoclassi 4 Fq valgono le prescrizioni di cui alle Norme di Attuazione del PAI, integralmente riportate nel Art.25 comma 3.

Art.21 Sottoclasse 4 Ee

1. La sottoclasse 4 Ee comprende le aree a pericolosità molto elevata per esondazione (Ee - PAI).
2. Per le aree appartenenti alla sottoclasse 4b valgono le prescrizioni di cui alle Norme di Attuazione del PAI, integralmente riportate nel Art.25 comma 5.

Art.22 Sottoclasse 4 Vm

1. La sottoclasse 4 Vm comprende le aree a pericolosità media per valanga (Vm – PAI).
2. Per le aree appartenenti alla sottoclasse 4 Vm valgono le prescrizioni di cui alle Norme di Attuazione del PAI, integralmente riportate nel Art.25 comma 11.

Art.23 Sottoclasse 4 Vpi

1. La sottoclasse 4 Vpi comprende le fasce di rispetto dei corsi d'acqua del reticolo idrografico principale e minore.
2. Per le aree appartenenti alla sottoclasse 4 Vpi valgono le prescrizioni di cui al regolamento di polizia idraulica, integralmente riportate nel capitolo 4.

Art.24 Sottoclasse 4 Ca

1. La sottoclasse 4 Ca comprende le aree di conoide attivo non protetto (Ca – PAI).
2. Per le aree appartenenti alla sottoclasse 4 Ca valgono le prescrizioni di cui alle Norme di Attuazione del PAI, integralmente riportate nel Art.25 comma 7

Art.25 Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico (Art. 9 delle N.D.A. della L. 183/89 - PAI).

1. Le aree interessate da fenomeni di dissesto per la parte collinare e montana del bacino sono classificate come segue, in relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici, così come definiti nell'Elaborato 2 del PAI:
 - frane:
 - Fa**, aree interessate da frane attive - (pericolosità molto elevata),
 - Fq**, aree interessate da frane quiescenti - (pericolosità elevata),
 - Fs**, aree interessate da frane stabilizzate - (pericolosità media o moderata),
 - esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua:
 - Ee**, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata,
 - Eb**, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata,
 - Em**, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata,
 - trasporto di massa sui conoidi:
 - Ca**, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e di sistemazione a monte - (pericolosità molto elevata),
 - Cp**, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette da opere di difesa e di sistemazione a monte - (pericolosità elevata),
 - Cn**, aree di conoidi non recentemente riattivatisi o completamente protette da opere di difesa - (pericolosità media o moderata),
 - valanghe:
 - Ve**, aree di pericolosità elevata o molto elevata,
 - Vm**, aree di pericolosità media o moderata.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree **Fa** sono esclusivamente consentiti:
 - gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
 - gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

3. Nelle aree **Fq**, oltre agli interventi di cui al precedente comma 2, sono consentiti:

- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
- gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova costruzione, purché consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al PAI ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 dello stesso piano, fatto salvo quanto disposto dalle linee successive;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

4. Nelle aree **Fs** compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e

prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.

5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree **Ee** sono esclusivamente consentiti:
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
 - gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
 - gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
 - i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
 - gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
 - le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
 - la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
 - l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
 - l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

6. Nelle aree **Eb**, oltre agli interventi di cui al precedente comma 5, sono consentiti:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;
- il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità validato dall'Autorità di bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 bis del PAI.

6bis. Nelle aree **Em** compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree **Ca** sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;

- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
 - l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue.
8. Nelle aree **Cp**, oltre agli interventi di cui al precedente comma 7, sono consentiti:
- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
 - gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
 - la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue.
9. Nelle aree **Cn** compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.
10. Nelle aree **Ve** sono consentiti esclusivamente gli interventi di demolizione senza ricostruzione, di rimboschimento in terreni idonei e di monitoraggio dei fenomeni.
11. Nelle aree **Vm**, oltre agli interventi di cui al precedente comma 10, sono consentiti:
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
 - gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
 - gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
 - la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché l'ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti, purché compatibili con lo stato di dissesto esistente;
 - le opere di protezione dalle valanghe.

12. Tutti gli interventi consentiti, di cui ai precedenti commi, sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 11 marzo 1988, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso. Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato.

Art.26 **Disciplina per le “Aree a rischio idrogeologico molto elevato in ambiente collinare e montano” (Art. 50 delle N.D.A. della L. 183/99 - PAI)**

1. Nella porzione contrassegnata come **ZONA 1** (Classe di Fattibilità Geologica 4* Zn1, Art.19 delle presenti norme). Sono esclusivamente consentiti:
 - gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume, salvo gli adeguamenti necessari per il rispetto delle norme di legge;
 - le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento statico dell’edificio o alla protezione dello stesso;
 - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti infrastrutturali;
 - gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;
 - gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni;
 - la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall’Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.
2. Per gli edifici ricadenti nella **ZONA 1** già gravemente compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli temporanei volti alla tutela della pubblica incolumità.
3. Nella porzione contrassegnata come **ZONA 2** (Classe di Fattibilità Geologica 3* Zn2, Art.13 delle presenti norme) sono esclusivamente consentiti, oltre agli interventi di cui ai precedenti commi:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-funzionale, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
- la realizzazione di nuove attrezzature e infrastrutture rurali compatibili con le condizioni di dissesto presente; sono comunque escluse le nuove residenze rurali;
- gli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle reti infrastrutturali.

Art.27 Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano (art. 21 del D. lgs. n.152 del 1999 e s.m.i.)

1. Su proposta delle autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.
2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le autorità competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione, la tutela della risorsa ed il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.
3. Per la gestione delle aree di salvaguardia si applicano le disposizioni dell'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (a), e le disposizioni dell'articolo 24 della stessa legge (b), anche per quanto riguarda eventuali indennizzi per le attività preesistenti.
4. La zona di tutela assoluta e' costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa deve avere una estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
5. La zona di rispetto e' costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
 - b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
 - e) aree cimiteriali;

- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali - quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- m) pozzi perdenti;
- n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

6. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 5, preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Le regioni e le province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture od attività:
 - a) fognature;
 - b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
 - c) opere viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio;
 - d) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c del comma 5.
7. In assenza dell'individuazione da parte della regione della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione
8. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.
9. Le regioni, al fine della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree: a) aree di ricarica della falda; b) emergenze naturali ed artificiali della falda; c) zone di riserva.

3 RISCHIO SISMICO

Art.28 Norme generali

1. Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata sulla G.U. n. 105 dell'8 maggio 2003 Suppl. Ord. N. 72, vengono individuate in prima applicazione le zone sismiche sul territorio nazionale e fornite le normative tecniche da adottare per le costruzioni nelle zone sismiche stesse.
2. La Regione Lombardia, con d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003, ha preso atto della classificazione fornita in prima applicazione della citata Ordinanza 3274/03.
3. In base alla nuova classificazione sismica del territorio nazionale, il Comune di Taceno è classificato sismico ed è ascritto alla Zona Sismica 4.

Art.29 Procedura di valutazione dei fenomeni cosismici e di amplificazione locale

La metodologia di valutazione, di cui alle norme attuative dell'Art. 57 della L.R. 12/05, prevede tre livelli di approfondimento:

- 1° livello di approfondimento;
- 2° livello di approfondimento;
- 3° livello di approfondimento.

Art.30 Microzonazione sismica: 1° livello di approfondimento.

1. Il 1° livello di approfondimento è già stato eseguito per l'intero territorio comunale in scala 1:10.000 (v. Tav. 8 in allegato) e per gli stralci di dettaglio dell'area urbana in scala 1:2000 (v. Tav. 9 allegato). Il primo livello di approfondimento ha portato al riconoscimento degli scenari di pericolosità sismica locale e delle relative aree passibili di amplificazione sismica locale.
2. La carta della Pericolosità Sismica Locale del territorio comunale di Taceno (LC) è stata realizzata in base ai criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica e sismica, di cui all'All. 5 delle norme attuative dell'Art. 57 della L.R. 11 marzo 2005, n°12.
3. Nel territorio comunale di Taceno sono stati individuati gli scenari di Pericolosità Sismica Locale ed i relativi affetti di cui alla tabella 1.
4. La carta della pericolosità sismica locale (Tavv. 8 e 9) rappresenta il riferimento per l'applicazione dei successivi "2°" e "3°" livelli di approfondimento.

Sigla	SCENARIO PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE	EFFETTI
Z1a	Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi	Instabilità
Z1b	Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti	
Z1c	Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana (per crolli di massi o per fattori di instabilità potenziale)	
Z2	Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti (riporti poco addensati, terreni granulari fini con falda superficiale)	Cedimenti e/o liquefazioni
Z3a	Zona di ciglio H>10m (scarpata con parete subverticale, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo fluviale o di natura antropica)	Amplificazioni topografiche
Z3b	Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo: appuntite-arrotondate	
Z4a	Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi	Amplificazioni litologiche e geometriche
Z4b	Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide deltizio-lacustre	
Z4c	Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi	
Z5	Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse	Comportamenti differenziali

Tabella 1

Art.31 2° livello di approfondimento.

1. Il 2° livello di approfondimento si applica in fase pianificatoria di ogni singolo intervento.
2. Il 2° livello di approfondimento si applica agli scenari suscettibili di amplificazioni sismiche individuati nelle Tavole 8 e 9. Nella fattispecie, è obbligatorio nell'ambito degli scenari Z3a e Z3b, Z4a, Z4b e Z4c nel caso di costruzioni strategiche e rilevanti ai sensi del d.g.r. n. 14964/2003.

Art.32 3° livello di approfondimento.

1. il 3° livello di approfondimento permetterà sia la caratterizzazione quantitativa degli effetti di amplificazione sismica attesi, sia la quantificazione degli effetti di instabilità dei versanti e dei cedimenti e/o liquefazioni.
2. Il 3° livello di approfondimento si applica in fase progettuale di ogni singolo intervento ai seguenti scenari di Pericolosità Sismica (v. TAVV.8 e 9):
 - instabilità: Z1a, Z1b e Z1c;
 - cedimenti e/o liquefazioni: Z2;
 - aree suscettibili di amplificazioni sismiche: Z3a e Z3b, Z4a, Z4b e Z4c
3. Per le aree suscettibili di amplificazioni sismiche nella fattispecie: Z3a, Z3b, Z4a, Z4b e Z4c, il 3° livello di approfondimento si applica solo nei casi in cui il valore del fattore di amplificazione sismica locale (Fa), ricavato attraverso l'applicazione

del 2° livello di approfondimento, sia risultato superiore al “valore soglia” di riferimento, indicato dalla Regione Lombardia.

4. Il livello 3° si applica anche nel caso in cui si stia progettando costruzioni il cui uso prevede affollamenti significativi, industrie con attività pericolose per l'ambiente, reti viarie e ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza e costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti o con valenza sociale.
5. I risultati delle analisi di 3° livello saranno utilizzati in fase di progettazione al fine di ottimizzare l'opera e gli eventuali interventi di mitigazione della pericolosità.

Art.33 Limitazioni specifiche dello scenario Z5

1. Per le aree caratterizzate dalla presenza dello scenario di pericolosità sismica inerente i contatti stratigrafici e/o tettonici tra due litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse - scenario Z5 -, è esclusa la possibilità di realizzare costruzioni situate a cavallo dei due litotipi. Pertanto, non è necessaria la valutazione quantitativa di “2°” o “3°” livello di approfondimento in quanto, in fase progettuale, si dovrà provvedere, attraverso accorgimenti tecnico-realizzativi o attraverso una più opportuna ubicazione della struttura, a rendere il terreno di fondazione omogeneo.

4 STRALCIO DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLE FASCE DI RISPETTO DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE APPROVATO DALLA S.TER. DI LECCO IN DATA 16-02-2005

Art.34 Finalità e competenze

1. L'identificazione del Reticolo Idrografico comunale e la sua suddivisione in Principale e Minore, è eseguita in attuazione di quanto previsto dal comma 114, art. 3 della Legge Regionale 1/2000, che prevede il trasferimento ai Comuni delle funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica, concernenti il Reticolo Idrografico Minore.
2. I provvedimenti di polizia idraulica concernenti il Reticolo Idrografico Principale rimangono di competenza della Regione Lombardia e/o dell'Agenzia Interregionale per il Po (AIPO).

Art.35 Individuazione del Reticolo Idrografico Minore (RIM)

1. Il Reticolo Idrografico Minore (RIM) di competenza comunale è individuato in base alla definizione data nel regolamento di attuazione della L. 36/94: "reticolo idrografico costituito da tutte le acque superficiali, ad esclusione di tutte "le acque piovane" non ancora convogliate in un corso d'acqua".
2. L'individuazione dei corsi d'acqua costituenti il Reticolo Idrografico Minore ha seguito i criteri riportati nella D.G.R. n°7/13950 del 1 agosto 2003. Assodato che tutte le acque sotterranee e superficiali, anche raccolte in invasi e cisterne fanno parte del demanio pubblico, per l'individuazione dei corsi d'acqua è stata utilizzata la cartografia ufficiale rappresentata dalle tavolette dell'Istituto Geografico Militare (IGM) alla scala 1:25.000, la Carta Tecnica Regionale (CTR) alla scala 1:10.000 ed i Fogli Catastali conservati nell'archivio comunale di Taceno, alla scala 1:2.000 o 1:1.000.
3. I corsi d'acqua individuati rispondono ad almeno uno dei seguenti criteri:
 - sono indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti;
 - sono stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;
 - sono rappresentati come corsi d'acqua nella cartografie ufficiali (IGM, CTR).
4. La denominazione "corso d'acqua" comprende "sia i corsi d'acqua naturali che quelli artificiali, fatta però esclusione dei canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali". Non sono considerati corsi d'acqua del RIM i collettori artificiali di acque meteoriche.

Art.36 Fasce di rispetto e distanze

1. Le fasce di rispetto dei corsi d'acqua del RIM sono state definite sulla base dei criteri individuati nell'allegato B alla D.G.R. n° 7/13950 del 1 agosto 2003.
2. Nelle fasce di rispetto valgono le limitazioni e le prescrizioni previste agli Art.38 e Art.39 del presente regolamento di attuazione.
3. Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze sono determinate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria. Nel caso di tratti intubati o tominati, la "distanza dal corso d'acqua" dovrà essere misurata dal fianco esterno della condotta.

TITOLO II: Del Reticolo Idrografico Principale di competenza della Regione Lombardia e/o dell'Agenzia Interregionale per il Po (AIPO); determinazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua; attività vietate e/o soggette ad autorizzazione nelle fasce di rispetto.

Art.37 Attività vietate (all'interno delle fasce di rispetto del RIP)

1. Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche costituenti il RIP, loro alvei, sponde e difese i seguenti:
 - a) *la formazione di pescaie chiuse, pietraie, difese ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque;*
 - b) *le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei corsi d'acqua, a ridurne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;*
 - c) *l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altri materiali dal letto dei corsi d'acqua;*
 - d) *lo scarico di materiale inerte o di qualsiasi genere in alveo, sulle sponde e nelle zone di pertinenza di strutture di attraversamento, di regimazione o di difesa idraulica;*
 - e) *lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi e delle ceppaie che contribuiscono al sostegno delle sponde dei corsi d'acqua, senza l'esecuzione di un immediato e adeguato riconsolidamento delle stesse per una distanza orizzontale non minore di quattro metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie;*
 - f) *l'esecuzione di scavi, movimenti di terra o accumuli di terreno, ad una distanza minore di metri dieci dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa;*
 - g) *qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti;*
 - h) *le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde (radenti e salienti) dei corsi d'acqua, tanto arginati come non arginati, ed ogni altra sorta di manufatti attinenti;*
 - i) *l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai corsi d'acqua minore di dieci metri, per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;*

- j) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei corsi d'acqua, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della manutenzione dei corsi d'acqua;*
- k) l'edificazione all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua;*
- l) la tombinatura dei corsi d'acqua, tranne il caso in cui questa sia resa necessaria da ragioni di pubblica incolumità;*
- m) la realizzazione di muri spondali o d'argine verticali o ad elevata inclinazione all'esterno dei centri edificati;*
- n) la modifica del tracciato dei corsi d'acqua;*
- o) il posizionamento in alveo di infrastrutture longitudinali che ne riducano la sezione;*
- p) il posizionamento di infrastrutture di attraversamento che comportino una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo;*
- q) il posizionamento di manufatti di attraversamento con intradosso a quota inferiore al piano campagna;*
- r) la piantagione di alberi e siepi ad una distanza minore di quattro metri dal piede esterno degli argini e loro accessori;*
- s) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei corsi d'acqua e loro accessori;*
- t) la posa di tubazioni e sottoservizi interrati ad una distanza minore di quattro metri da piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.*

Art.38 Attività soggette ad autorizzazione (all'interno delle fasce di rispetto del RIP)

1. Sono lavori ed atti che non si possono eseguire se non con specifico permesso autorizzativo da parte delle autorità competenti e con l'osservanza delle condizioni dalle medesime imposte, i seguenti:
 - a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei corsi d'acqua anche se realizzate per facilitare l'accesso e la manutenzione agli stessi;*
 - b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza naturale;*
 - c) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazioni ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua.*
 - d) la ricostruzione, senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili, delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti e tombotti sotterranei e simili esistenti negli alvei dei corsi d'acqua. La ricostruzione di botti e tombotti può essere autorizzata soltanto nel caso di impossibilità di ripristinare il corso d'acqua a cielo aperto.*
 - e) l'attraversamento dei corsi d'acqua con manufatti di qualsiasi tipo (ponti, tubazioni, e servizi tecnologici vari).*
 - f) la derivazione e l'attingimento da corsi d'acqua;*
 - g) la formazione di recinzioni a pali infissi purché posizionata ad una distanza non minore di quattro metri misurata dal piede arginale esterno o dalla sommità della sponda incisa.*
 - h) la posa di tubazioni e sottoservizi interrati purché posizionata ad una distanza non minore di quattro metri misurata dal piede arginale esterno o dalla sommità della sponda incisa.*
 - i) lo scarico di acque chiare nei corsi d'acqua.*

2. Gli attraversamenti di qualsiasi tipo dei corsi d'acqua del RIP, qualora si configurino come ponti aventi luce maggiore di sei metri, dovranno essere dimensionati in base alle direttive dell'Autorità di Bacino del Po: "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e d'interesse pubblico all'interno delle fasce A e B del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (L. 18.05.1989, n°183 – d.C.I. n°18 del 26.04.2001)".
3. È facoltà dell'Ente Competente, richiedere l'applicazione in tutto o in parte della direttiva di cui al precedente comma 2., anche per manufatti di dimensioni inferiori a quelle sopra specificate. Il progetto di tali attraversamenti deve essere in ogni caso supportato da apposita relazione idrogeologica e idraulica che espliciti il dimensionamento delle opere stesse per una piena avente tempo di ritorno non inferiore a cento anni ed un franco minimo di almeno un metro.
4. Gli attraversamenti non dovranno in ogni caso restringere la sezione del corso d'acqua, avere l'intradosso ad una quota inferiore al piano campagna o comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua.

TITOLO III: Del Reticolo Idrografico Minore di competenza del Comune di Taceno; determinazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua minori; attività vietate e/o soggette ad autorizzazione o nullaosta idraulico nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua minori.

Art.39 Fasce di rispetto –Autorizzazione – Concessione – Nullaosta Idraulico

1. Spetta al Comune di Taceno definire le attività vietate o soggette ad autorizzazione e attuare le funzioni di polizia idraulica sul RIM.
2. I privati cittadini, proprietari delle aree situate all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua del RIM (frontisti) sono tenuti alla pulizia ed al mantenimento delle scarpate, delle sponde e degli argini, da detriti di ogni genere, onde garantire il normale deflusso delle acque.
3. Nel caso in cui lo stato delle scarpate e delle sponde nelle fasce di rispetto del RIM, crei condizioni di pericolo per l'incolumità pubblica, la diffida a provvedere alla pulizia ed al mantenimento delle scarpate, delle sponde e degli argini potrà essere disposta con apposita Ordinanza del Comune di Taceno. In caso di inerzia o rifiuto a intervenire da parte dei frontisti, il Comune di Taceno potrà provvedere d'ufficio, addebitando le spese sostenute ai proprietari stessi.
4. Quando l'intervento riguarda una tipologia soggetta ad autorizzazione e l'opera che si intende realizzare va ad occupare aree demaniali, è necessaria anche la Concessione per occupazione di superficie demaniale.
5. Non sono soggetti a concessione, ma ad autorizzazione, gli interventi consistenti nella realizzazione di attraversamenti di tipo aereo o in subalveo, che non comportano, di fatto, occupazione di superficie demaniale.

Art.40 Attività vietate (all'interno delle fasce di rispetto del RIM)

1. Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche costituenti il RIM, loro alvei, sponde e difese i seguenti:
 - a) *la formazione di pescaie chiuse, pietraie, difese ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque;*
 - b) *le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei corsi d'acqua, a ridurne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;*
 - c) *l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altri materiali dal letto dei corsi d'acqua;*
 - d) *lo scarico di materiale inerte o di qualsiasi genere in alveo, sulle sponde e nelle zone di pertinenza di strutture di attraversamento, di regimazione o di difesa idraulica;*
 - e) *lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi e delle ceppaie che contribuiscono al sostegno delle sponde dei corsi d'acqua, senza l'esecuzione di un immediato e adeguato riconsolidamento delle stesse per una distanza orizzontale non minore di quattro metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie;*
 - f) *l'esecuzione di scavi, movimenti di terra o accumuli di terreno, ad una distanza minore di metri quattro dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa;*
 - g) *qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti;*
 - h) *le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde (radenti e salienti) dei corsi d'acqua, tanto arginati come non arginati, ed ogni altra sorta di manufatti attinenti;*
 - i) *l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai corsi d'acqua minore di quattro metri, per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;*
 - j) *qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei corsi d'acqua, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della manutenzione dei corsi d'acqua;*
 - k) *l'edificazione all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua;*
 - l) *la tombinatura dei corsi d'acqua, tranne il caso in cui questa sia resa necessaria da ragioni di pubblica incolumità;*
 - m) *la realizzazione di muri spondali o d'argine verticali o ad elevata inclinazione all'esterno dei centri edificati;*
 - n) *la modifica del tracciato dei corsi d'acqua;*
 - o) *il posizionamento in alveo di infrastrutture longitudinali che ne riducano la sezione;*
 - p) *il posizionamento di infrastrutture di attraversamento che comportino una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo;*
 - q) *il posizionamento di manufatti di attraversamento con intradosso a quota inferiore al piano campagna;*
 - r) *la piantagione di alberi e siepi ad una distanza minore di quattro metri dal piede esterno degli argini e loro accessori;*
 - s) *il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei corsi d'acqua e loro accessori;*
 - t) *la posa di tubazioni e sottoservizi interrati ad una distanza minore di quattro metri da piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.*

Art.41 Attività soggette ad autorizzazione (all'interno delle fasce di rispetto del RIM)

1. Sono lavori ed atti che non si possono eseguire se non con specifico permesso autorizzativo da parte delle autorità competenti per i diversi aspetti tecnico – amministrativi, e con l'osservanza delle condizioni dalle medesime imposte, i seguenti:
 - a) *la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei corsi d'acqua anche se realizzate per facilitare l'accesso e la manutenzione agli stessi;*
 - b) *la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza naturale;*
 - c) *la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazioni ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua.*
 - d) *la ricostruzione, senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili, delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti e tombotti sotterranei e simili esistenti negli alvei dei corsi d'acqua. La ricostruzione di botti e tombotti può essere autorizzata soltanto nel caso di impossibilità di ripristinare il corso d'acqua a cielo aperto.*
 - e) *l'attraversamento dei corsi d'acqua con manufatti di qualsiasi tipo (ponti, tubazioni, e servizi tecnologici vari).*
 - f) *la derivazione e l'attingimento da corsi d'acqua;*
 - g) *la formazione di recinzioni a pali infissi purché posizionata ad una distanza non minore di quattro metri misurata dal piede arginale esterno o dalla sommità della sponda incisa.*
 - h) *la posa di tubazioni e sottoservizi interrati purché posizionata ad una distanza non minore di quattro metri misurata dal piede arginale esterno o dalla sommità della sponda incisa.*
 - i) *lo scarico di acque chiare nei corsi d'acqua.*

2. Gli attraversamenti di qualsiasi tipo dei corsi d'acqua del RIM, qualora si configurino come ponti aventi luce maggiore di sei metri, dovranno essere dimensionati in base alle direttive dell'Autorità di Bacino del Po: "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e d'interesse pubblico all'interno delle fasce A e B del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (L. 18.05.1989, n°183 – d.C.I. n°18 del 26.04.2001".

3. È facoltà del Comune di Taceno richiedere l'applicazione in tutto o in parte della direttiva di cui al precedente comma 2., anche per manufatti di dimensioni inferiori a quelle sopra specificate. Il progetto di tali attraversamenti deve essere in ogni caso supportato da apposita relazione idrogeologica e idraulica che espliciti il dimensionamento delle opere stesse per una piena avente tempo di ritorno non inferiore a cento anni ed un franco minimo di almeno un metro.

4. È facoltà del Comune di Taceno, per corsi d'acqua sprovvisti di un bacino imbrifero significativo o per opere di modesta importanza e/o impatto sul corso d'acqua, richiedere l'applicazione di tempi di ritorno e franchi di sicurezza minori di quelli esplicitati al precedente comma 3.

5. Gli attraversamenti non dovranno in ogni caso restringere la sezione del corso d'acqua, avere l'intradosso ad una quota inferiore al piano campagna o comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua.

Art.42 Attività soggette a Nullaosta Idraulico (all'interno delle fasce di rispetto del RIM)

1. Sono soggetti a Nullaosta Idraulico, i provvedimenti temporanei di Somma Urgenza, per i quali si procederà in conformità delle specifiche disposizioni normative.
2. Sono altresì soggetti solo a Nullaosta Idraulico le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni (difese radenti), che non alterino in alcun modo, direttamente o indirettamente, il regime dell'alveo.

Art.43 Scarichi nei corsi d'acqua del RIM

1. L'autorizzazione allo scarico di acque chiare nel RIM è subordinata alla presentazione di uno studio idraulico attestante la capacità del corpo idrico a ricevere e smaltire le nuove portate idriche.
2. Il manufatto di immissione delle nuove portate idriche dovrà essere realizzato in modo adeguato a facilitarne l'immissione nella stessa direzione del flusso della corrente del corso d'acqua.
3. Dovranno essere previsti, in sede di progetto, a supporto della richiesta di autorizzazione allo scarico, tutti gli accorgimenti necessari per prevenire ed impedire l'instaurarsi di fenomeni di erosione provocati dalla nuova immissione idrica nel corso d'acqua.

Art.44 Canoni di polizia idraulica

1. I canoni di polizia idraulica del Reticolo Idrografico Minore sono i medesimi del Reticolo Idrografico Principale, così come definiti in base alla normativa vigente in materia.

Art.45 Sovrapposizione con altri vincoli

1. Eventuali vincoli già esistenti nelle fasce di rispetto, così come definite nello studio di cui questo regolamento è parte integrante, restano vigenti e si sovrappongono a quelli introdotti dal presente regolamento.

Art.46 Distanze - Oneri

1. Gli oneri per la misurazione e la determinazione delle distanze dai corsi d'acqua, nei casi in cui un soggetto proponga un qualsivoglia progetto, sono a carico del

proponente. Tali distanze sono soggette a controllo e verifica da parte del Comune di Taceno.

Art.47 Concessioni in aree demaniali

1. Il Comune di Taceno, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'Amministrazione Statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.
2. Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. Il Comune di Taceno dovrà in tal caso fornire il nullaosta idraulico.
3. Ai sensi del comma 4 del d.lgs. 11 maggio 1999, n° 152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

Art.48 Ripristino di corsi d'acqua

1. In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato nelle fasce di rispetto del RIM, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza del Comune di Taceno.

Primaluna, Aprile 2011

Dott. Geol. Pierfranco Invernizzi

In collaborazione con Dott. Geol. Matteo Lambrugo